



# COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Area Servizi alla Persona

## Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali erogate dal Comune di Poggio Renatico

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2021

## Capo I - Premessa

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Ambito di applicazione .

## Capo II - Attestazione ISEE

Art.3 – Attestazione ISEE ( Indicatore situazione Economica Equivalente)

Art.4 – Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE

## Capo III –Procedimenti

Art.5 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici .

Art.6 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione

Art.7 - Criteri di accesso e fasce di contribuzione: rinvio.

Art.8 – Casi ad elevato rischio di esclusione sociale .

## Capo IV – Controlli

Art.9 - Premesse

Art.10 – Controlli

Art.11 - Sanzioni

Art.12 – Riservatezza e trattamento dati personali.

Art.13 – Disposizioni finali

Art.14 – Entrata in vigore

## CAPO I

### PREMESSA

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate da o per conto del Comune di Poggio Renatico.

2. L'ISEE è regolamentato dalle seguenti norme:

- Decreto direttoriale n. 497 del 31 dicembre 2019 - Approvazione delle modifiche del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'anno 2020, nonché delle relative istruzioni per la compilazione

- Decreto direttoriale n. 347 del 4 ottobre 2019 - Approvazione delle modifiche del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione

- Decreto ministeriale n. 101 del 9 agosto 2019 - Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS

- Legge 26 maggio 2016 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)

- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Il presente regolamento inoltre va ad integrare e modificare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente ed abroga ogni altra disposizione con esso incompatibile.

#### Art. 2

##### Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni dell'Ente finanziate con fondi propri non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da considerarsi comunque non esaustiva:

a) interventi di sostegno economico a favore di persone e famiglie in situazione di disagio socio-economico, sociale ed a rischio di emarginazione,

b) servizio di nido d'infanzia

c) servizio di mensa scolastica

d) servizio di trasporto scolastico

f) servizio di assistenza domiciliare

g) integrazione retta ricovero residenziale o semiresidenziale di anziani non autosufficienti, adulti in condizione di marginalità sociale o con disabilità.

3. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

## CAPO II ATTESTAZIONE ISEE

### Art. 3

#### Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

1. Ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, le persone interessate si recano presso i Centri di Assistenza Fiscale per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o comunque secondo le modalità previste dalla legge.

2. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i., ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

3. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.

5. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Il D.P.C.M. n. 159/201 introduce varie tipologie di I.S.E.E. che possono convivere nello stesso nucleo:

a) l'I.S.E.E. ordinario che può essere utilizzato per prestazioni sociali agevolate rivolte alla generalità dei bisogni espressi dai cittadini e che non rientrino nelle seguenti ulteriori tipologie di I.S.E.E.;

b) l'I.S.E.E. socio-sanitario (art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013) per richiedere prestazioni domiciliari, diurne, residenziali per non autosufficienti;

c) l'I.S.E.E. per prestazioni rivolte ai minorenni (art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013);

d) l'I.S.E.E. universitario (art. 8 del D.P.C.M.) per richiedere agevolazioni per il diritto allo studio universitario;

e) l'I.S.E.E. corrente (art. 9 del D.P.C.M.) è lo strumento che il cittadino può utilizzare per far rilevare una modifica della sua condizione economica e/o patrimoniale.

Il Decreto Interministeriale 5 luglio 2021, all'art. 2, stabilisce la validità dell'ISEE corrente nelle suddette ipotesi di aggiornamento dei dati :

- nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, l'ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale suddetto, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU;

- nel caso di aggiornamento di entrambe le componenti: reddituale e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto interministeriale suddetto l'ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo intervengano variazioni nella

situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

- *in caso di variazione della sola componente reddituale*, invece, resta ferma l'attuale data di scadenza dell'ISEE corrente stabilita, dal vigente comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147/2017, in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 5 luglio 2021, sussiste il vincolo nello stesso anno, laddove sia stato già presentato un ISEE corrente per aggiornare solo i redditi o solo i patrimoni, di aggiornare entrambe le componenti in caso di ulteriori variazioni rilevanti. Infatti, nell'ipotesi di presentazione di una nuova DSU finalizzata ad aggiornare i redditi o i patrimoni, che segua l'aggiornamento già effettuato di una sola di esse, le componenti vanno aggiornate entrambe e non è più possibile considerarle disgiuntamente le une dalle altre.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P.

#### Art. 4

Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il fruitore non dichiara il possesso di attestazione ISEE, il Comune applicherà la compartecipazione massima prevista.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il fruitore dichiara il possesso di attestazione ISEE risultata incompleta o carente degli elementi previsti dal DPCM 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo nuova e corretta attestazione ISEE il cui possesso è dichiarato entro i termini previsti per il riconoscimento dell'agevolazione.

#### Art. 5

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il Comune può provvedere all'accertamento di situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici (art.6, c. 3, lett.b, punto 2 e art.7, c.1, lett.e del DPCM 159/2013), previa istanza formale delle persone interessate, le quali hanno l'onere di produrre idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente tale condizione (es: assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assenza di conti correnti bancari cointestati, assenza di diritti reali su abitazioni come usufrutto o similari) a meno che non siano già in carico ai Servizi Sociali. Il Responsabile di Area competente in materia, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente (anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate) dichiara:

a) il sussistere delle condizioni di estraneità

ovvero,

b) il non sussistere delle condizioni di estraneità

ovvero,

c) l'impossibilità ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di estraneità.

2. Le determinazioni dirigenziali di cui al presente articolo vengono recepite dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

## Art. 6

### Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. L'attestazione ISEE ha validità dal momento della presentazione della DSU al 31 dicembre dello stesso anno.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati dichiarano la nuova attestazione ISEE entro il 28 febbraio di ogni anno, salvo diverse determinazioni per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse, salvo conguaglio per variazione o eliminazione dell'agevolazione. La mancata presentazione di nuova attestazione ISEE comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione concessa, salvo conguaglio per la differenza tariffaria applicata.

3. Il presente comma disciplina le condizioni di maggior favore per il cittadino, che può presentare, entro il periodo di validità della attestazione ISEE, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, secondo quanto stabilito di seguito:

a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;

b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente;

c) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi sulla base di progetti socioassistenziali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo di erogazione previsto dal progetto, e comunque non superiore a 12 mesi.

4. Qualora il cittadino presenti una nuova attestazione ISEE al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova attestazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della richiesta da parte del cittadino.

5. Qualora sia il Comune a richiedere una attestazione ISEE aggiornata, nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova attestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rilascio della nuova Attestazione ISEE..

## Art. 7

### Criteri di accesso e fasce di contribuzione.

1. Per ogni tipologia di intervento e/o di servizio elencati all'art.2 vengono adottati specifici regolamenti che ne disciplinano le modalità attuative, tenuto conto delle diverse caratteristiche di ciascuna prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013.

2.La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare e/o rivalutare le le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie.

## Art. 8

### Casi ad elevato rischio di esclusione sociale

1. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, laddove l'applicazione dei criteri oggettivi stabiliti dai singoli regolamenti possa comportare un elevato rischio di esclusione sociale e la

prestazione sociale da erogare costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità del cittadino, la Giunta Comunale, acquisito il parere consultivo del Servizio Sociale Professionale, potrà adottare appositi provvedimenti a tutela dei richiedenti in situazioni di particolare gravità.

2. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezioni di persone incapaci di provvedere da se alla propria tutela, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

### CAPO III

#### CONTROLLI

##### Art. 9

###### Premesse

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

2. In relazione ai dati autodichiarati dal cittadino, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

##### Art. 10

###### Controlli

1. L'Ufficio competente esegue i controlli necessari ad esso attribuiti, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze e mediante accesso al Casellario dell'Assistenza, Banca Dati delle prestazioni agevolate.

2. Il Comune, inoltre, effettua controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E. quando l'indicatore risulti palesemente inferiore alle soglie minime di sostentamento del nucleo familiare, ovvero pari a zero, ovvero in presenza di pagamento di rate, mutui, prestiti e l'importo del reddito dichiarato risulti inferiore all'importo annuale delle rate, ovvero in caso di canone d'affitto annuo, anche richiedendo al dichiarante documentazione ulteriore relativa alla condizione economica dichiarata.

3. Il Comune effettuerà controlli a campione sulle Dichiarazioni Sostitutive presentate in misura non inferiore al 10% .

4. In caso di dichiarazione sostitutiva errata perché riconducibile a mero errore materiale e che sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90, è invitato a presentare eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione in merito al procedimento in corso trasmessa a mezzo raccomandata o pec.

5. In caso di comprovata dichiarazione mendace il richiedente decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta. E' fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

6. Nel caso in cui il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente

riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

#### Art.11

##### Sanzioni

1. Ferma restando la dovuta restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata e l'immediata revoca della stessa i soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate non potranno accedere ad alcun servizio sia gratuito che a tariffa agevolata e/o contributo economico fino all'intera restituzione del vantaggio conseguito indebitamente. In caso di nuova richiesta sarà cura dell'Ente erogante valutarne la concessione previa istruttoria.

2. Alla sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e s.m.i.

#### Art. 12

##### Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali, nei regolamenti attuativi ed esecutivi della stessa e nelle pronunce dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre a qualunque informazione personale di cui il servizio comunale competente venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento e dei suoi allegati oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso gli uffici competenti, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio, esclusivamente dal Comune di Poggio Renatico

3. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

#### Art.13

##### Disposizioni Finali

1. Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme di natura legislativa e regolamentare in esso richiamate.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

#### Art.14

##### Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione salvo diverse disposizioni.